

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/1773/2021 del 03/12/2021

NUMERO PROTOCOLLO QL/93933/2021 del 03/12/2021

**Oggetto: RICERCA DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA CURA E LA GESTIONE DELL'OASI FELINA PORTA PORTESE DI VIA PORTUENSE 39 A ROMA – APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

**IL DIRETTORE**

**FERNANDO FALCO**

Responsabile procedimento: EVA VATTERIONI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FERNANDO FALCO

## PREMESSO CHE

### PREMESSO

che nell'ambito amministrativo di Roma Capitale, il Dipartimento di Tutela Ambientale è titolare - nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali - fra l'altro, delle attività di tutela del benessere degli animali d'affezione nonché dell'obbligo di assicurare la cura e il mantenimento dei gatti che, a vario titolo, risultano inseriti nell'oasi felina, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34. Inoltre, al fine del regolare lo svolgimento del servizio di gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese, Roma Capitale tiene conto, altresì, delle disposizioni delle Deliberazioni della Giunta della Regione Lazio n. 866 del 18.12.2006 e n. 43 del 29 gennaio 2010, concernente le direttive in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo;

che nello specifico, nella struttura dell'ex canile municipale di via Portuense 39 è presente una colonia di circa 250 gatti che viene denominata "Oasi Felina". Si tratta di una struttura pensata per garantire una maggiore libertà all'animale che, grazie alla presenza di un varco posto verso l'argine del fiume Tevere, può entrare ed uscire a propria discrezione;

che l'attività di gestione dell'oasi felina deve ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi nella totale osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente documento, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza nell'oasi, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. Lazio 34/97. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente documento dovranno tenere conto della natura di esseri senzienti degli animali.

## CONSIDERATO CHE

### CONSIDERATO

che il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

che l'art. 5 c. 1 lettera e) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**

che gli articoli 55 e 56 del citato D. Lgs. 117/2017 prevedono che anche l'Ente Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi nei settori di attività di cui al citato art. 5 del D. Lgs. 117/2017 può ricorrere alla sottoscrizione di apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale e che preveda esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato;

che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 3 "Autonomia dei Comuni e delle Province" al comma 5 prevede che "i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

che Roma Capitale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'art. 118 della Costituzione, valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato, come affermato all'art. 12 del proprio Statuto, nel testo approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013.

che in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 2, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

che, sempre in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 3, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad individuare il soggetto con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

che con la "Manifestazione di Interesse", il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali intende quindi effettuare un'indagine di mercato rivolta alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento del servizio per la cura e la gestione dell'oasi felina di Porta Portese, via Portuense n. 39;

Ritenuto, pertanto:

di affidare la gestione del progetto in oggetto in esito a selezione sulla base di avviso pubblico rivolto ai soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, procedendo quindi alla stipula di apposita convenzione ai sensi della stessa norma, come da allegato C, schema di convenzione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

che lo schema di Convenzione, in quanto tale, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni prima della stipula finale;

di individuare il soggetto senza scopo di lucro mediante apposito avviso pubblico, il cui schema e la domanda di partecipazione fanno parte della presente determinazione rispettivamente denominati Allegato A e Allegato B per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre:

che la **Convenzione decorrerà dal 1 gennaio 2022 o comunque dalla data di sottoscrizione della Convenzione per 18 mesi consecutivi**, alla fine della quale dovranno concludersi tutte le fasi ivi inclusa quella di rendicontazione;

che occorrerà riconoscere al soggetto che sarà individuato il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** connesse alle attività oggetto della convenzione, stanziando a tal fine un importo massimo complessivo di € 210.134,00 (duecentodiecimilacentotrentaquattro/00) (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi), sulla base delle spese effettive rendicontate dallo stesso;

che sarà successivamente impegnato con apposita Determinazione Dirigenziale. L'importo grava sul capitolo 1303934/433 del centro di costo 1DA, posizione finanziaria U1030299990SCN;

che la suddetta convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata tra le parti;

che occorre provvedere con urgenza all'individuazione delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per cui si stabilisce che il tempo di pubblicazione dell'avviso è di 10 (dieci) giorni;

che, ai fini della tracciabilità, come previsto dall'aggiornamento ANAC del 6 giugno 2016 (tracciabilità dei flussi finanziari; punto B19), tale convenzione, considerato che non riveste carattere oneroso per l'amministrazione procedente ma è previsto il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario, non necessita dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010;

che si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione "Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale;

che, con deliberazione n. 34 del 19.02.2021, la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2021-2022-2023, introducendo – tra l'altro - l'obbligo per ciascun Dirigente di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

che l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2015 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) prevede per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, che le stazioni appaltanti, individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; che lo stesso articolo disciplina le modalità di nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere le funzioni fondamentali attribuitegli;

che, sempre l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, prevede, al comma 5, che l'ANAC, con proprie linee guida, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori ed inoltre prevede che l'Autorità determini l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto;

che la stazione appaltante ha individuato il F.T. Eva Vatterioni come funzionario idoneo allo svolgimento della mansione di Responsabile Unico del Procedimento;

il presente atto deve intendersi munito del parere di Regolarità Amministrativa così come previsto dall'art.147 bis del T.U.E.L. nonché dall'art. 7 del nuovo "Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni" approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri dell'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

VISTI

il "Protocollo d'Intesa" approvato con Deliberazione G.C. 290 dell'11/09/2015;

il D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore;

il D.lgs. 267/2000; il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC;

la legge 241/90 ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

la Deliberazione Giunta Capitolina n. 295/2014;

la Direttiva della Giunta Capitolina del 21/1/2015;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 (P.T.P.C.T. 2021/2023);

l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013.

## **DETERMINA**

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato A, il modulo di domanda di partecipazione Allegato B per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare lo schema di convenzione, allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del progetto di cui sopra nel quale sono precisate le modalità di gestione dell'attività;

di nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nella persona del F.T. Eva Vatterioni;

di dare atto che ai fini della tracciabilità, come previsto dall' aggiornamento ANAC del 6 giugno 2016, tale convenzione, considerato che non riveste carattere oneroso per l'amministrazione procedente ma è previsto il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario, non necessita dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010;

di precisare che, trattandosi di convenzione con soggetto senza scopo di lucro che prevede solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non assimilabile ad un corrispettivo, la stessa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed all'acquisizione del CIG;

di dare atto che si procederà all'invito anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida e congrua per l'Amministrazione;

di stabilire che, con ulteriore determinazione dirigenziale, verrà nominata apposita Commissione per la valutazione della correttezza e completezza della documentazione trasmessa;

di invitare a presentare richiesta di offerta/proposta migliorativa gli Organismi che avranno ottenuto esito positivo dalla Manifestazione di Interesse;

di affidare la gestione del servizio in oggetto in esito a selezione sulla base di invito alla presentazione di richiesta di offerta/proposta migliorativa ai soggetti senza scopo di lucro, procedendo alla stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sul Codice del Terzo settore con l'Organismo che avrà ottenuto la valutazione più alta;

che la Convenzione decorrerà **dal 1 gennaio 2022 o comunque dalla data di effettivo affidamento delle attività e fino al 31 dicembre 2023** data entro la quale devono concludersi tutte le fasi ivi inclusa quella di rendicontazione;

di riconoscere al soggetto che sarà individuato il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** connesse alle attività oggetto della convenzione, stanziando a tal fine un importo massimo complessivo di € 210.134,00 (duecentodiecimilacentotrentaquattro/00) (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi), sulla base delle spese effettive rendicontate dallo stesso;

di precisare che, trattandosi di convenzione con soggetto senza scopo di lucro che prevede solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non assimilabile ad un corrispettivo, la stessa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed all'acquisizione del CIG.

di dare atto che il tempo di pubblicazione è di 10 giorni;

di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione "Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale, nonché alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Allegato A\_Avviso di Manifestazione di Interesse

Allegato B\_Modello di domanda di partecipazione

Allegato C\_Schema di Convenzione

Allegato D\_Patto d'integrità

Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi

**IL DIRETTORE  
FERNANDO FALCO**

DESCRIZIONE
ALLEGATO_A_AVVISO_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_QL20210093868.pdf
ALLEGATO_B_MODELLO_DOMANDA_DI PARTECIPAZIONE_QL202100938699.pdf
ALLEGATO_C_AVVISO_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_QL20210093870.pdf
QL20210093871_PATTO_DI_INTEGRITA'_.pdf
DICHIARAZIONE_INSUSSISTENZA_CONFLITTO_DI_INTERESSI_QL20210093873.pdf